

**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
E RICICLO DI VERDE E RAMAGLIE TRITURATE
CODICE CER 20.02.01**

CIG 8386404782

GARA N. 87/2020

PARTE I - DIPOSIZIONI GENERALI.....	4
Articolo 1 - (Premesse ed allegati).....	4
Articolo 2 (Oggetto).....	5
Articolo 3 (Durata dell' Accordo).....	7
Articolo 4 (Proroga tecnica).....	8
Articolo 5 - (Rinnovo).....	8
Articolo 6 - (Personale).....	8
Articolo 7 - (Sicurezza e rischi da interferenze).....	9
Articolo 8 (Responsabile operativo del servizio).....	9
Articolo 9 (Direttore dell'esecuzione del contratto)	10
PARTE II - SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO E MODALITA' OPERATIVE	10
Articolo 10 - (Operazioni preliminari al carico)	10
Articolo 11 - (Programmazione del servizio)	10
Articolo 12 - (Operazioni di Caricamento dei rifiuti)	11
Articolo 13 - (Pesata)	12
Articolo 14 - (Trasporto dei rifiuti e recupero).....	13
Articolo 15 - (Destinazione/i finale/i).....	14
Articolo 16 - (Parco Mezzi dell'Appaltatore)	16
Articolo 17 - (Verifiche e controlli sul servizio).....	17
Articolo 18 (Verifiche ai sensi del sistema di gestione).....	18
PARTE III - VICENDE CONTRATTUALI	18
Articolo 19 - (Obblighi dell'Appaltatore relativi all'esecuzione del servizio)	18
Articolo 20 - (Subappalto).....	19
Articolo 21 - (Inadempimenti)	20
Articolo 22 - (Penali).....	21
Articolo 23 - (Risoluzione)	23
Articolo 24 - (Recesso).....	25
Articolo 25 - (Divieto di cessione del contratto).....	26

Articolo 26 - (Cessione del credito)	26
Articolo 27 - (Invalidità parziale)	26
Articolo 28 - (Responsabilità dell'Appaltatore)	26
PARTE IV - DISCIPLINA ECONOMICA.....	27
Articolo 29 - (Corrispettivo).....	27
Articolo 30 - (Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria)	27
Articolo 31 - (Cauzione Definitiva).....	30
Articolo 32 - (Polizza Assicurativa).....	31
PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI	31
Art. 33 - (Clausola codice etico).....	31
Art. 34 - (Documentazione antimafia ed altra documentazione)	32
Articolo 35 -(Domicilio contrattuale).....	33
Articolo 36 - (Riservatezza).....	33
Articolo 37 -(Trattamento dei dati personali)	34
Articolo 38 - (Foro competente).....	34
Articolo 39 – (Interpretazione del presente contratto).....	34
Articolo 40 - (Norme di rinvio).....	35

Il presente Accordo Quadro (l'“**Accordo**”) è stipulato in data [●]/[●]/2020

Tra

GEOFOR S.P.A., Società con socio unico Retiambiente Spa, con sede legale in Pontedera (PI), Loc. Gello, Viale America, n. 105, capitale sociale € 2.704.000,00 i.v., codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 01153330509, in persona del Dott. Roberto Silvestri, Procuratore Speciale, nato a [●] il [●]/[●]/[●], CF [●] munito dei necessari poteri, (di seguito per brevità “**Geofor**” o la “**Committente**”)

e

[●], con sede legale in [●], Via [●], cap [●], capitale sociale [●], C.F. [●], Partita [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], in persona [●], nato a [●] il [●], C.F. [●], che interviene in qualità di [●] della società, giusti i poteri a lui conferiti con [●], (di seguito denominata anche “**Appaltatore**”)

la Committente e l'Appaltatore potranno essere denominati singolarmente **Parte** e congiuntamente **Parti**

PARTE I - DIPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - (Premesse ed allegati)

- 1.1 Ad esito delle operazioni di gara della procedura aperta per la stipula dell'accordo quadro, ex art. 54.3 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio ritiro, trasporto e riciclo di verde e ramaglie triturate CER 20.02.01 Geofor spa ha aggiudicato, con Delibera del Consiglio di Amministrazione del [●]/[●]/[●], a [●] l'affidamento del servizio di trasporto e riciclo presso impianti autorizzati di rifiuto differenziato di verde e ramaglie identificato con codice CER 200201 in quanto la sua offerta è stata ritenuta più economica. È pertanto interesse delle Parti regolamentare i propri rapporti ai termini ed alle condizioni specificati nel presente atto.
- 1.2 L'Appaltatore, quale soggetto affidatario dell'esecuzione dell'Accordo, è a perfetta conoscenza del contenuto della documentazione di gara, nessuna esclusa, e dichiara di disporre di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione dei servizi affidati con il presente Accordo, per garantirne l'esecuzione a regola d'arte con gestione a proprio rischio ed organizzazione dei mezzi necessari.

1.3 Le premesse, gli atti elencati al successivo punto 1.4 ancorchè non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

1.4 Sono allegati al presente Accordo:

Allegato 1) Analisi di caratterizzazione del rifiuto ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Allegato 2) DUVRI

Allegato 3) [●]

Allegato 4) [●]

Articolo 2 (Oggetto)

2.1 Con il presente Accordo Geofor affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione del servizio di trasporto, franco impianto Geofor di Pontedera (con automezzi, attrezzature e personale dell'Appaltatore), scarico e riciclo presso impianti debitamente autorizzati del rifiuto con codice CER 200201 denominato "rifiuti biodegradabili", triturato meccanicamente, proveniente da raccolta differenziata.

Sono altresì ricomprese nell'appalto – e pertanto sono a carico dell'Appaltatore – le analisi chimiche di omologa ai fini dell'accettazione del rifiuto presso l'impianto di riciclo ed ulteriori analisi richieste dall'impianto ai fini della gestione del rifiuto nel corso dell'accordo.

2.2 Sono esclusi dal presente Accordo le seguenti attività:

a) il caricamento dei rifiuti, che costituisce onere esclusivo della Committente;

b) la pesatura;

c) la redazione dei formulari di identificazione dei rifiuti di competenza del produttore secondo la normativa vigente.

2.3 Il rifiuto solido urbano da raccolta differenziata CER 200201, in ingresso presso l'impianto Geofor spa di viale America 105 a Pontedera (PI) è composto da verde e ramaglie, che subiscono un'operazione di triturazione meccanica provenienti dalla raccolta differenziata svolta sul territorio da parte di Geofor spa.

Il rifiuto, raccolto nei modi descritti sopra, affluisce alla Piattaforma, presso l'impianto della Geofor spa in viale America 105 a Pontedera, è sottoposto a Controllo Accettazione da parte del personale incaricato, al fine di identificare eventuali rifiuti non conformi.

Dopo l'accettazione, il rifiuto viene immagazzinato nell'area di stoccaggio, a cui segue l'operazione di riduzione volumetrica eseguita con un apposito trituratore.

Le caratteristiche della macchina assicurano una pezzatura dei frantumi di verde di dimensioni massime di circa 25 – 30 cm.

2.4 La Committente, in ragione del piano di monitoraggio e controllo, effettua annualmente - attraverso laboratorio certificato - la caratterizzazione del rifiuto e il rapporto di prova viene trasmesso all'Appaltatore.

2.5 Nel caso in cui, durante l'esecuzione del contratto, il produttore, l'intermediario o il destinatario dovesse constatare una differenza riguardo alla composizione dei rifiuti tale da compromettere la possibilità di riciclo del rifiuto, sarà cura della parte che ha constatato tale differenza darne immediata comunicazione scritta alla Committente al fine di accertare, in contraddittorio e presso Laboratorio certificato, la composizione del rifiuto. Qualora dette analisi confermino la diversa composizione del rifiuto, la Committente si assume l'eventuale maggior onere sostenuto dall'Appaltatore per ripristinare il livello qualitativo sufficiente a consentirne il riciclo del rifiuto, solo ed esclusivamente previa esibizione documentale probatoria del maggior onere.

2.6 Trattandosi di Accordo quadro il servizio di trasporto e riciclo di verde e ramaglie (CER 20.02.01) sarà richiesto nella misura di cui la Committente avrà necessità in base alle esigenze manifestate nel corso dell'esecuzione dell'accordo medesimo. Si specifica che è in fase di realizzazione presso il complesso impiantistico di Geofor S.p.A. un nuovo impianto di trattamento del rifiuto organico la cui messa a regime è prevista nel primo semestre 2021, pertanto, si precisa sin da ora che i quantitativi potranno subire a partire a partire dalla fine del primo semestre 2021 una graduale diminuzione in considerazione del fatto che il nuovo impianto a regime utilizzerà 6.520 ton/anno, senza che l'Appaltatore abbia diritto ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso eventualmente richiesto.

2.7 Si precisa sin da ora che l'Accordo quadro potrà essere modificato, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) D.Lgs 50/2016, senza necessità di indire nuova procedura di gara, qualora per documentate esigenze o modifiche di mercato sia necessaria una revisione dei prezzi del trasporto. Nel caso in cui si verifichi l'ipotesi di cui sopra, l'Appaltatore eseguirà il servizio alle nuove condizioni solo ed esclusivamente previo assenso scritto della Committente che procederà ad una preventiva istruttoria della congruità dei nuovi prezzi, fermo restando il rispetto di quanto normativamente stabilito all'art. 106 D.Lgs 50/2016.

Articolo 3 (Durata dell'Accordo)

3.1 L'Accordo ha durata di nr. 12 (*dodici*) mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione (ovvero, in caso di esecuzione anticipata della prestazione, dalla data del relativo provvedimento di autorizzazione all'esecuzione anticipata emesso dal Responsabile del procedimento). L'Appaltatore si obbliga a dare avvio al servizio entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione dell'Accordo o dalla data del provvedimento di esecuzione anticipata.

3.2 Geofor S.p.A. rende noto che la durata dell'appalto potrà essere inferiore a quanto previsto al precedente punto 3.1, allorché:

- a) l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - ATO Toscana Costa o l'Autorità all'epoca competente individui il soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti di ambito.
- b) Geofor S.p.A. per decisioni assunte dall'organo competente e/o per provvedimenti normativi decada dalla gestione del servizio di igiene urbana;
- c) gli enti affidanti decidano modifiche nei servizi di igiene urbana - indipendentemente dalla volontà di Geofor- che comportino variazioni ritenute essenziali al presente appalto;
- d) gli Enti Regolatori (Regione Toscana, ATO, Province) assumano provvedimenti che influiscano in modo significativo sulla regolazione dei flussi dei rifiuti oggetto del presente Contratto;

Si specifica sin d'ora che nelle ipotesi a) e b) l'Appaltatore sarà, comunque, tenuto ad eseguire il servizio - e il Contratto avrà validità ed efficacia - fino all'effettivo subentro del nuovo gestore nell'espletamento dei servizi medesimi e avrà diritto al riconoscimento degli importi ad esso dovuti per il servizio effettivamente svolto fino alla data di subentro del terzo gestore.

Nelle ipotesi c), d) il contratto è risolto di diritto.

Le Parti convengono che in ogni caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso eventualmente richiesto da parte dei concorrenti, salvo l'ordinario pagamento delle attività espletate.

3.3 L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che il servizio di cui al presente Accordo è da considerarsi a ogni effetto finalizzato alla prestazione di un servizio pubblico sottoposto alla normativa vigente in materia ambientale e pertanto la prestazione medesima non può essere arbitrariamente sospesa o abbandonata.

Articolo 4 (Proroga tecnica)

4.1 Qualora in prossimità della scadenza dell'Accordo Quadro, la procedura di gara esperita da Geofor S.p.A. per l'individuazione del nuovo aggiudicatario con cui stipulare il nuovo contratto di appalto non si fosse ancora compiuta o terminata oppure qualora la nuova aggiudicataria non avesse ancora dato inizio all'esecuzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto – ai sensi del comma 11 art. 106 D.Lgs 50/2016 - a proseguire nell'esecuzione dei servizi contrattualmente previsti fino all'effettivo subentro del nuovo aggiudicatario.

La comunicazione di suddetta proroga deve avvenire da parte di Geofor S.p.A. tramite PEC almeno 30 giorni prima la scadenza del termine contrattuale.

4.2 L'Appaltatore si obbliga sin da ora ad accettare la proroga alle medesime condizioni del contratto originario in essere.

4.3 La proroga del servizio è limitata al tempo strettamente necessario per l'espletamento della nuova gara d'appalto già avviata o comunque fino alla data di assunzione del servizio da parte del nuovo aggiudicatario, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso oltre quanto previsto dal presente contratto per l'espletamento della prestazione. In ogni caso il tempo massimo della proroga è di (6) mesi).

Articolo 5 - (Rinnovo)

5.1 Geofor S.p.A. si riserva la facoltà di chiedere all'Appaltatore, a suo insindacabile giudizio, il rinnovo dell'Accordo Quadro per ulteriori 12 (dodici) mesi successivi alla data di scadenza del contratto iniziale, come stabilita dal precedente art. 3.

Nel contratto opzionale la ripetizione dei servizi avviene agli stessi patti e condizioni previsti nell'Accordo iniziale.

5.2 Nel caso in cui Geofor S.p.A. intenda esercitare tale opzione ne dà comunicazione all'Appaltatore entro 15 (quindici) giorni antecedenti la scadenza del Contratto/Accordo iniziale, tramite PEC. Ove invece Geofor S.p.A. non eserciti l'opzione, l'Appaltatore non può vantare né pretendere alcun risarcimento, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso per la mancata esecuzione dei servizi opzionali.

Articolo 6 - (Personale)

6.1 Per quanto riguarda il personale dedicato all'esecuzione del presente appalto ed al fine di assicurare la piena ed integrale esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore si obbliga

all'osservanza di tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi in essere, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori. In particolare l'Appaltatore si obbliga ad applicare il contratto di lavoro regolarmente stipulato con le organizzazioni sindacali che sia attinente all'oggetto dell'appalto medesimo, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge inerenti le prestazioni lavorative, corrispondendo al personale dipendente subordinato almeno il trattamento economico e normativo previsto dal vigente C.C.N.L. applicabile in materia, salvi i casi di miglior favore in vigore nel tempo e nella località in cui si svolge il servizio.

6.2 In caso di inottemperanza degli obblighi di cui al precedente punto 1), accertata dalla Committente e/o segnalata dagli Enti competenti, la Committente sospenderà il pagamento della fattura di corrispettivo fino a quando l'Appaltatore non avrà dato dimostrazione della regolarità della sua posizione in merito, senza che l'Appaltatore possa opporre eccezione al Committente, né avere titolo al risarcimento danni. L'Appaltatore è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta della Committente, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato nell'appalto in questione.

6.3 L'inosservanza degli obblighi suddetti costituisce titolo a favore della Committente per la risoluzione immediata del contratto senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.

Articolo 7 - (Sicurezza e rischi da interferenze)

7.1 L'Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (in primis il D.Lgs. 81/2008) e di predisposizione delle misure di sicurezza riguardanti i rischi specifici della propria attività.

7.2 Le Parti allegano al presente contratto il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza.

Articolo 8 (Responsabile operativo del servizio)

8.1 L'Appaltatore nomina, quale proprio responsabile operativo cui è demandato il controllo sull'esecuzione e la conduzione dell'appalto il Sig/Dott. [●]

Il responsabile operativo dell'appaltatore è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica e al seguente telefono mobile: _____

8.2 In caso di assenza o impedimento del responsabile operativo è cura dell'Appaltatore indicare per iscritto il nominativo di un'altra persona che lo sostituirà a tutti gli effetti.

Articolo 9 (Direttore dell'esecuzione del contratto)

9.1 Geofor S.p.A. nomina quale proprio Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il Sig. [●]/Dott. [●].

Il DEC è il soggetto preposto alla vigilanza sulla corretta esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. La corrispondenza dell'appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che è emessa dal DEC.

9.2 Geofor si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e tramite il DEC, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore.

PARTE II - SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO E MODALITA' OPERATIVE

Articolo 10 - (Operazioni preliminari al carico)

10.1 L'Impianto di partenza è la Piattaforma delle Raccolte Differenziate di Geofor S.p.A., ubicata in loc. Gello di Pontedera (PI) Viale America 105.

10.2 Giunto in viale America 105 il mezzo dell'Appaltatore deve procedere alla pesatura in ingresso presso la stazione di pesatura dell'impianto. Successivamente all'identificazione ed autorizzazione ed adempite le procedure documentali, il mezzo dell'Appaltatore deve raggiungere la zona di caricamento seguendo le indicazioni della segnaletica orizzontale e verticale, nel rispetto della velocità massima prescritta all'interno dell'area impiantistica che è di 20 km/ora.

Articolo 11 - (Programmazione del servizio)

11.1 Il programma settimanale dei viaggi - comprensivo degli orari di presentazione dei mezzi - è trasmesso da Geofor S.p.A. all'Appaltatore entro il giovedì di ogni settimana con conferma definitiva il venerdì ed è valido per la settimana successiva.

I mezzi dovranno essere del tipo indicato per il trasporto dello specifico rifiuto e disponibili in numero adeguato al numero dei viaggi programmati.

Una diversa indicazione del quantitativo giornaliero da trasportare, dipendente da esigenze impiantistiche di Geofor Spa, potrà essere comunicata, anche telefonicamente, all'Appaltatore con 24 ore di preavviso senza che ciò costituisca motivo di richiesta di indennizzo.

Geofor Spa si riserva, per cause dovute a guasti improvvisi alle proprie dotazioni, la facoltà di non procedere al carico dei mezzi già presenti presso l'impianto ed espressamente richiesti secondo programma settimanale.

Articolo 12 - (Operazioni di Caricamento dei rifiuti)

12.1 Il carico del rifiuto sugli automezzi avviene ad opera di attrezzature e personale Geofor (o suoi appaltatori all'uopo incaricati) presso l'impianto Geofor Spa di Pontedera e dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 e alle ore 18.00; l'Appaltatore deve garantire la disponibilità dei veicoli necessari ad eseguire i trasporti tenendo conto del suddetto orario di carico dell'impianto e del numero dei viaggi previsti dal programma giornaliero di accessi agli impianti finali.

12.2 Nel caso in cui per esigenze imprevedibili di conduzione dell'impianto Geofor non possa garantire l'orario programmato di carico e gli automezzi di trasporto debbano prolungare il tempo di sosta prima dell'inizio delle operazioni di carico per non più di 60 minuti naturali e consecutivi, l'Appaltatore non potrà pretendere alcun compenso aggiuntivo sul corrispettivo contrattuale o risarcimento di maggiori costi dipendenti dal maggiore tempo di sosta degli automezzi.

Nel caso in cui il tempo di sosta prima dell'inizio delle operazioni di caricamento rispetto all'orario programmato, fosse maggiore di 60 minuti, all'Appaltatore verrà riconosciuto un corrispettivo aggiuntivo, nella misura di 80,00 (ottanta/00) euro per ogni ora di sosta successiva. Detto corrispettivo verrà riconosciuto solo ed esclusivamente in presenza di apposito verbale redatto in contraddittorio tra le Parti che attesti il maggior tempo di sosta.

12.3 I rifiuti sono caricati sugli automezzi mediante caricatore polipo, in grado di caricare dall'alto l'automezzo dell'Appaltatore.

12.4 Le operazioni di caricamento avvengono secondo uno specifico disciplinare, formulato al fine di far svolgere le operazioni in sicurezza, inserito nel DUVRI che sarà sottoscritto dalle parti prima dell'inizio di validità del Contratto.

12.5 Il caricamento degli automezzi non potrà mai avvenire oltre i limiti di carico stabiliti dal Codice della Strada;

12.6 Gli automezzi dell'appaltatore, impiegati per le operazioni di carico devono circolare all'interno dell'impianto di Geofor S.p.A. rispettando i limiti di velocità indicati, la segnaletica e le

disposizioni che verranno di volta in volta impartite dalla Committente sia per iscritto che verbalmente.

12.7 E' fatto divieto per il personale dell'Appaltatore salire sulla sommità degli automezzi adibiti al trasporto se non dotati di idonee protezioni contro i rischi di caduta dall'alto. Nel caso in cui non vengano rispettate le norme antinfortunistiche, il personale autista inadempiente verrà immediatamente allontanato dall'impianto di Geofor S.p.A. e la Committente potrà risolvere il contratto in danno all'Appaltatore.

12.8 Le operazioni eseguite dall'Appaltatore e/o dai suoi automezzi all'interno dell'area di Geofor avvengono a completo rischio e pericolo dell'Appaltatore medesimo che si rende edotto delle condizioni oggettive in cui le operazioni stesse devono avvenire. Geofor non risponderà dei danni che derivino a persone o cose causati dagli automezzi in manovra o in fase di allestimento per il viaggio.

12.9 L'Appaltatore verrà comunque considerato quale unico responsabile nei confronti della Committente e di terzi per eventuali danni causati in dipendenza delle operazioni da lui eseguite all'interno dell'impianto di Geofor S.p.A..

12.10 Nel caso in cui l'Appaltatore richieda di poter parcheggiare i propri automezzi in aree di proprietà/gestione di Geofor oltre il tempo occorrente per le operazioni di carico e la Committente conceda tale opportunità, l'Appaltatore medesimo dovrà provvedere alla custodia di detti mezzi con personale proprio o a mezzo di guardie giurate, sollevando Geofor da ogni responsabilità in merito.

Articolo 13 - (Pesata)

13.1 Prima di iniziare il viaggio di trasporto deve essere effettuata la pesata e successivamente la Committente procede alla compilazione della documentazione di trasporto prevista dalla normativa vigente. Non sarà consentita l'uscita dall'impianto agli automezzi che superino il limite di massa complessiva indicato sulla carta di circolazione. Pertanto è obbligo dell'Appaltatore scaricare quelle eventuali eccedenze che dovessero essere riscontrate in uscita alla pesa. Saranno escluse dallo scarico le sole eccedenze rientranti nella tolleranza del 5% sul limite di carico del mezzo.

13.2 Le operazioni di pesatura avverranno sia presso la pesa dell'impianto di produzione che presso la pesa dell'impianto di destino.

13.3 L'Appaltatore, mediante proprio personale delegato, deve presenziare alle operazioni di pesa.

Le operazioni effettuate in sua assenza non possono essere contestate e si intendono definitivamente accettate.

13.3 L'Appaltatore che avrà un carico sul mezzo pari al limite di carico del mezzo o anche inferiore al limite di tolleranza del 5% non potrà pretendere di modificare il carico per raggiungere un peso superiore a quello riscontrato.

13.4 La pesatura deve essere effettuata con il sistema della "doppia pesata", cercando di mantenere, per quanto possibile, invariato l'assetto del mezzo in entrata ed in uscita dall'impianto di destinazione finale. Geofor potrà richiedere all'Appaltatore copia della documentazione attestante la taratura e l'effettuazione delle verifiche periodiche, così come previsto dalle vigenti normative, delle pesa degli impianti di recupero.

13.5 Si precisa sin da ora che Geofor S.p.A. provvederà, per ogni viaggio effettuato dall'Appaltatore, a confrontare i pesi in partenza con i pesi a destino i quali faranno fede per la fatturazione ed i pagamenti. Qualora la differenza fra i pesi in partenza ed i pesi a destino sia significativa, l'Appaltatore, dietro richiesta di Geofor, deve fornire le necessarie indicazioni formali a giustificazione dello scostamento rilevato. In assenza di giustificazioni ritenute accettabili, la fatturazione ha luogo, ad insindacabile giudizio della Committente, sulla base del peso più favorevole a Geofor S.p.A..

Articolo 14 - (Trasporto dei rifiuti e recupero)

14.1 Il trasporto dei rifiuti è a completo rischio e pericolo dell'Appaltatore e deve avvenire nel rispetto della normativa sul trasporto rifiuti di cui al D.Lgs. 03.04.2006 n° 152 e s.m.i. . L'Appaltatore è unico responsabile del mancato rispetto delle prescrizioni contenute in tali normative.

14.2 Gli automezzi adibiti al trasporto del verde CER 20.02.01 devono sempre avere a bordo:

- a) formulario di identificazione dei rifiuti secondo le indicazioni contemplate all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006;
- b) iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (D.M. 28.04.1998 n° 406, Art. 8) nella Categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) Classe B o superiore , per il codice CER 20.02.01 .

14.3 Il trasporto deve essere accompagnato dal formulario di cui sopra, redatto ai sensi dell'art. 193 del DLgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e del DM. 01 aprile 1998, n.145. Il formulario è compilato, datato e firmato da Geofor S.p.A. e controfirmato dall'Appaltatore nella parte di sua competenza;

la quantità di rifiuto trasportata che figura sul formulario è quella risultante dalla pesatura effettuata da Geofor S.p.A., presso l'impianto Geofor di Pontedera, prima dell'inizio dell'operazione di trasporto.

14.2 L'Appaltatore fornisce alla Committente tutte le indicazioni ai fini della corretta compilazione dei formulari. Entro 48 ore (festivi esclusi) dal ricevimento/accettazione del rifiuto presso l'impianto di recupero, l'Appaltatore deve trasmettere una copia del formulario di identificazione rifiuto all'Ufficio Pesa di Geofor spa al seguente indirizzo mail: gruppopesapo@geofor.it controfirmato dal destinatario, attestante il peso riscontrato a destino e l'avvenuta accettazione del materiale conferito. In caso di mancato invio di detta documentazione oltre il termine previsto si applica la penale di cui all' art. 22.1 lett. m.

Entro i termini previsti dalla normativa vigente il trasportatore deve far pervenire a Geofor – tramite posta - la quarta copia del formulario di identificazione al trasporto compilata, controfirmata e timbrata in originale dal destinatario ex art. 193 D.Lgs 152/2006 attestante la consegna all'impianto di recupero del materiale conferito. In caso di mancata restituzione del documento, completo in ogni sua parte, Geofor procede alle segnalazioni all'Ente competente in materia e ai conseguenti adempimenti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 ed applica la penale di cui all' art. 22.1 lett. n.

Il mancato invio di detta comunicazione comporta l'esclusione dalla contabilizzazione e quindi dal conseguente pagamento nei termini di cui al successivo art. 29 (pagamenti) del rifiuto caricato e trasportato; il tal caso il pagamento verrà effettuato il mese successivo alla ricezione della quarta copia

Geofor provvederà al riscontro della corrispondenza dei dati contenuti in detta comunicazione e con quelli risultanti dalla quarta copia del formulario.

14.5 Geofor S.p.A., tramite i propri responsabili tecnici e preposti, può effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per accertare il corretto svolgimento del servizio e il rispetto delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore, anche presso il luogo di destino dei rifiuti, nel quale l'Appaltatore ha l'obbligo di garantire l'accesso. Tutte le attività inerenti il recupero del rifiuto devono essere garantite nel rispetto della normativa ambientale (D.Lgs 152/2006) e s.m.i.

Articolo 15 - (Destinazione/i finale/i)

15.1 Il verde trasportato verrà recuperato presso i/il seguenti/e impianti/o indicati/o dall'Appaltatore in sede di partecipazione alla procedura di gara:

Impianto	Ubicazione	Quantitativo autorizzato	Codice CER autorizzati
[•]	[•]	[•]	
[•]	[•]	[•]	
		TOTALE [•]	

L'Appaltatore sotto la sua responsabilità dichiara che detti Impianti dispongono di tutte le autorizzazioni richieste dalla vigente normativa per l'espletamento dell'attività di recupero dei rifiuti di cui al codice CER 20.02.01.

15.2 È data facoltà all'Appaltatore utilizzare impianti di recupero diversi da quelli sopra elencati, solo ed esclusivamente, previo rispetto delle disposizioni di seguito descritte.

L'Appaltatore deve inviare, tramite PEC, a Geofor S.p.A. una richiesta scritta di modifica dell'impianto di destino con allegati:

- 1 copia dell'autorizzazione dell'impianto di destino proposto in alternativa nonché di tutta la documentazione all'uopo occorrente;
- 2 dichiarazione di accettazione del rifiuto da parte dell'impianto di destino;

L'Appaltatore potrà utilizzare detto nuovo impianto solo dopo aver ricevuto espressa accettazione scritta da parte di Geofor S.p.A..

Nel caso in cui l'Appaltatore necessiti servirsi di altre società per il trasporto dei rifiuti, diverse da quelle eventualmente dichiarate in sede di partecipazione alla procedura di gara, l'Appaltatore deve inviare, tramite PEC, a Geofor S.p.A. una richiesta scritta di modifica del trasportatore con allegati:

- ✓ copia dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per

Categoria/e	Classe/i	Codice CER
1	B o superiore	20.02.01

- ✓ copia dell'iscrizione all'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano autotrasporto di cose per conto di terzi;
- ✓ copia del contratto/convenzione tra l'Appaltatore e la società di trasporto da cui si evinca l'impegno di quest'ultimo di trasportare il rifiuto di provenienza Geofor spa codice CER 20.02.01 di Geofor S.p.A.;

L'Appaltatore potrà servirsi di detto nuovo trasportatore solo a seguito di espressa accettazione scritta da parte di Geofor S.p.A..

Resta comunque inteso che l'Appaltatore non può pretendere alcun risarcimento, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso alcuno per l'eventuale cambio di impianto o di trasportatore e che pertanto da detto evento non possano sorgere costi aggiuntivi per Geofor S.p.A., né direttamente né indirettamente.

15.3 Il percorso verso gli impianti di destinazione finale dei rifiuti deve essere effettuato attraverso l'utilizzo delle principali vie di comunicazioni (autostrade, regionali, provinciali e vie statali).

15.4 L'Appaltatore si obbliga ad inviare alla fine di ogni trimestre un'autodichiarazione e un report riepilogativo con la quale si attesti il quantitativo di materiale avviato a recupero.

Articolo 16 - (Parco Mezzi dell'Appaltatore)

16.1 A scelta dell'Appaltatore, fermo restando il possesso delle categorie di iscrizione all'Albo richieste in sede di gara, il trasporto dei rifiuti può avvenire tramite:

- bilico, cioè l'insieme trattore + semirimorchio con struttura chiusa, apertura per il caricamento verticale sul cielo della struttura e dotato di pavimento scorrevole, (noto come "walking floor"), dotato di serbatoio per la raccolta di reflui ed a tenuta contro la perdita di liquidi durante il trasporto (non adatto al trasporto di spezzoni di tronco);
- "vasca", cioè l'insieme trattore + semirimorchio di struttura metallica, sempre a tenuta e dotato di sistema di copertura per il trasporto su strada pubblica;
- cassoni scarrabili, cioè autocarro con sistema di scarramento di cassoni metallici di volume minimo 30 metri cubi, da coprirsi dopo il carico per il trasporto su strada pubblica.

16.2 Sia i semirimorchi a vasca che il tipo bilico chiuso e i cassoni scarrabili devono avere volume minimo 30 metri cubi. Non è ammesso l'utilizzo di automezzi di diversa tipologia.

In ogni caso il rifiuto caricato sull'automezzo deve essere coperto prima di lasciare l'impianto ed accedere alla strada pubblica.

16.3 L'Appaltatore deve avere piena disponibilità di un parco mezzi di numero coerente con l'esecuzione del servizio oggetto di affidamento, tenendo conto della distanza degli impianti utilizzati.

16.4 Nell'ipotesi in cui lo stato di efficienza di un mezzo non consenta il raggiungimento della portata massima ammessa, l'Appaltatore è tenuto a sostituirlo con un mezzo di pari caratteristiche e in perfette condizioni d'uso. Qualora tuttavia ciò non fosse possibile, l'Appaltatore deve

segnalare per scritto a Geofor S.p.A. la situazione transitoria di minore capacità creatasi, indicando la targa del mezzo, la durata in giorni di persistenza della situazione anomala prima della sua risoluzione, la giustificazione che la durata della situazione anomala non eccede il tempo tecnico occorrente per l'intervento di rimozione dell'anomalia, garantendo nel contempo alla Geofor S.p.A. che lo stato del mezzo non pregiudica in alcun modo la sicurezza in tema di circolazione stradale ed il rispetto della normativa in materia ambientale, manlevando quindi la Geofor S.p.A. da qualsiasi responsabilità per la situazione creatasi.

16.5 L'Appaltatore, su richiesta di Geofor S.p.A., deve consegnare l'elenco degli automezzi identificati dal modello e dai rispettivi numeri di targa. E' inoltre tenuto a comunicare tempestivamente a Geofor ogni qualsiasi variazione o integrazione del parco mezzi che dovesse nel tempo verificarsi nel numero dei mezzi autorizzati, fermo restando che l'Appaltatore dovrà comunque garantire una consistenza del parco mezzi con le caratteristiche richieste non inferiore a quella sopra descritta, quale dotazione minima e necessaria per la corretta esecuzione del Contratto. In particolare si richiede che la comunicazione giunga a Geofor S.p.A. almeno 2 (due) giorni lavorativi antecedenti l'utilizzo del mezzo per il servizio di trasporto, in modo da consentire l'acquisizione dei nuovi dati nel sistema gestionale che abilita anche gli ingressi negli impianti. Tutti i mezzi, motrici e semirimorchi, devono essere conformi a quanto imposto dalla normativa che regola la circolazione stradale, il trasporto dei rifiuti e l'adozione di tutti i sistemi di sicurezza previsti per lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico dei mezzi e rispondenti alle caratteristiche richieste dal presente Contratto, oltre a tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione dell'Albo Gestori Ambientali.

16.6 L'Appaltatore si obbliga al lavaggio dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti, così da mantenere i veicoli in perfetto ordine di pulizia e di igiene.

Articolo 17 - (Verifiche e controlli sul servizio)

Geofor s.p.a. provvede alla vigilanza ed al controllo dei servizi designando all'uopo i soggetti abilitati a rappresentarla, tra cui il Direttore dell'Esecuzione Contratto (DEC). L'Appaltatore dipende direttamente da tali soggetti per tutte le disposizioni relative ai servizi oggetto dell'appalto; di norma le disposizioni potranno essere trasmesse via fax e/o mail o anche verbalmente nei soli casi di urgenza.

Il personale così individuato ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare la piena rispondenza e l'esatta osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore.

Articolo 18 (Verifiche ai sensi del sistema di gestione)

L'Appaltatore si rende disponibile a ricevere audit e sopralluoghi presso la propria sede legale e/o produttiva da parte di un incaricato qualificato della Committenza, in quanto Geofor s.p.a. è dotata di un sistema integrato di gestione qualità, ambiente e sicurezza.

Le verifiche con esito negativo, che determineranno la Non Conformità (NC) a carico dell'Appaltatore, potrà divenire causa di risoluzione contrattuale per inadempimento.

PARTE III - VICENDE CONTRATTUALI

Articolo 19 - (Obblighi dell'Appaltatore relativi all'esecuzione del servizio)

19.1 L'Appaltatore oltre al rispetto delle prescrizioni contenute negli altri articoli del presente contratto si obbliga altresì a

- eseguire tutte le prestazioni contrattualmente previste, nessuna esclusa, con la diligenza del buon padre di famiglia ed in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia;
- dare immediata comunicazione alla Committente dell'eventuale sospensione, modifica, revoca e/o scadenza delle autorizzazioni da parte delle Autorità competenti necessarie per l'esecuzione del presente appalto ovvero di qualsivoglia modifica di uno dei requisiti di partecipazione richiesti in sede di gara;
- informare immediatamente Geofor S.p.A. di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del Contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione del medesimo;
- espletare il servizio rispettando tutte le norme vigenti in materia di trattamento e recupero rifiuti e del codice della strada, le norme indicate nelle autorizzazioni conto terzi rilasciate dall'Ufficio della MCTC competente per territorio, le norme in materia di trasporto e recupero dei rifiuti e comunque tutte le altre norme connesse all'espletamento del servizio. A tal riguardo, l'Appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne Geofor da ogni responsabilità derivante dal

mancato trasporto e/o recupero secondo le norme di legge dei rifiuti, una volta che gli stessi siano stati caricati dall'Appaltatore sui propri veicoli;

- mantenere per tutta la durata dell'appalto i requisiti necessari per l'esecuzione dello stesso ancorché derivanti da norme intervenute successivamente all'affidamento;
- rispettare tutta la normativa comunitaria, nazionale e locale vigente in materia di tutela ambientale e sicurezza;
- assolvere ogni altro obbligo di legge vigente per l'affidamento di cui trattasi ancorché non espressamente richiamato.

19.2 Fermo restando quanto sopra, in caso di violazione di anche uno solo dei suddetti obblighi, Geofor S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Si applicano gli articoli 22 (penali) e 23 (risoluzione) del presente Contratto.

Articolo 20 - (Subappalto)

20.1 L'Appaltatore, conformemente a quanto già manifestato in sede di partecipazione di gara e nei limiti previsti dall'art. 105 del D.lgs 50/2016, dichiara che intende subappaltare le seguenti prestazioni nelle misura percentuale ed ai soggetti di seguito indicati:

Descrizione prestazione	Quota %	Subappaltatori <i>(indicare ragione sociale, P.IVA e sede legale)</i>

20.2 Nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.lgs 50/2016 la Committente dichiara che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite; a tal fine si precisa che:

- a) la fattura deve essere inviata alla Committente direttamente dall'Appaltatore che deve indicare, oltre a quanto previsto al precedente art. 19, solamente l'importo da corrispondersi direttamente al subappaltatore (ossia la fattura deve contenere esclusivamente la prestazione del subappaltatore);
- b) la fattura deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'Appaltatore attestante l'esecuzione a regola d'arte della prestazione eseguita dal subappaltatore.

20.3 L'Appaltatore si obbliga a:

1) provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

2) trasmettere alla Committente:

✓ al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Committente, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 D.Lgs 50/16;

✓ una dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di uno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011);

✓ copia autentica del contratto;

✓ la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

20.4 L'Appaltatore si obbliga a praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Si obbliga altresì a corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Articolo 21 - (Inadempimenti)

21.1 Si intende per inadempienza la mancata esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni previste nel presente Contratto, nonché qualsivoglia inosservanza o mancanza in genere agli obblighi ed alle prescrizioni in esso contenute.

Non può essere motivo di mancata esecuzione del servizio l'impossibilità a conferire presso l'impianto di recupero finale.

21.2 Il trasporto e il recupero dei rifiuti deve essere organizzato completamente dall'Appaltatore che deve adempiere puntualmente agli obblighi assunti con la stipula del Contratto e che non può invocare nel corso dell'esecuzione dell'appalto motivi di sospensione o riduzione del servizio, salvo il verificarsi di cause di forza maggiore non imputabili all'Appaltatore.

21.3 Qualora l'inadempimento sia dovuto ad impossibilità sopravvenuta per cause di forza maggiore o comunque per cause non imputabili all'Appaltatore, questi deve comunicare immediatamente e telefonicamente l'insorgenza di detta causa ed inviare - tramite mail al DEC mail ed al settore logistico gruppopesapo@geofor.it ed entro lo spirare del medesimo giorno in cui doveva essere eseguito il servizio - la comunicazione in forma scritta adeguatamente motivata e supportata da elementi di prova, ove richiesti da Geofor, con la quale l'Appaltatore dia atto delle cause della mancata esecuzione, parziale o totale del servizio.

Si precisa che non rientra tra le cause di forza maggiore o tra le cause non imputabili all'Appaltatore, il raggiungimento dei quantitativi massimi autorizzati al conferimento in impianto di recupero, anche limitatamente alle tipologie (codici CER) oggetto del contratto. In tali casi l'Appaltatore dovrà ovviamente sospendere il ritiro dei rifiuti, ma sarà tenuta a reperire un altro impianto di conferimento avente i requisiti richiesti dai documenti di gara, pena la risoluzione del Contratto, restando salva ed impregiudicata la facoltà di Geofor di applicare le penali e l'azione di risarcimento per gli eventuali maggiori danni subiti.

Articolo 22 - (Penali)

22.1 Nel caso in cui l'Appaltatore risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente Accordo, Geofor si riserva la possibilità di applicare nei suoi confronti le seguenti penali:

a) in caso di ritardo nell'esecuzione del servizio sulla data prevista per il trasporto e/o conferimento all'impianto di recupero secondo il programma, ove l'Appaltatore provveda all'esecuzione del viaggio entro le 24 ore dalla data ed orario programmato, è applicata una penale pari all' 0,75‰ (zerovirgolasettantacinque per mille) dell'ammontare netto contrattuale. Qualora invece l'Appaltatore non esegua il servizio entro dette 24 h, la Committente, oltre ad applicare una penale pari ad € 1.000,00 (euro mille/00) ed a non corrispondere l'importo dovuto per il mancato servizio programmato, si riserva la facoltà di provvedere allo svolgimento del servizio con altro

operatore addebitando i costi sostenuti interamente all'Appaltatore, salvi e riservati ogni altro diritto e/o azione;)

b) mancata comunicazione dell'insorgenza dell'impossibilità sopravvenuta al conferimento presso l'impianto indicato per il raggiungimento dei quantitativi massimi autorizzati o la sua mancata prova, ove richiesta da Geofor S.p.A., determina, in ogni caso, l'applicazione di una penale a carico dell'Appaltatore - indipendentemente dalla prova del danno - pari ad € 300,00 (euro trecento/00) per ciascuna mancata comunicazione.

c) mancata comunicazione di variazione delle autorizzazioni necessarie all'esecuzione dell'appalto: € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo;

d) ritardata consegna di ogni documentazione amministrativa o contabile richiesta in forma scritta: € 150,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo;

e) ritardata o mancata comunicazione del domicilio dell'Appaltatore prima dell'inizio del servizio: € 150,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo;

f) mancato rispetto della consegna dei documenti per la sicurezza: € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo;

g) mancato rispetto di quanto previsto nel presente Contratto in merito al personale impiegato: € 300,00 (euro trecento/00) per ogni singola contestazione;

h) mancata osservanza delle norme di sicurezza del Codice della Strada e/o norme di rispetto dell'ambiente e prevenzione dell'inquinamento all'interno dell'impianto Geofor spa: € 300,00 (euro trecento/00);

i) l'inidoneità degli automezzi impiegati, Geofor S.p.A. non procede al caricamento dei medesimi e inizia il conteggio dei ritardi di cui alla lettera a);

j) mancata comunicazione di modifiche al parco mezzi: € 100,00 (euro cento/00) per ogni infrazione;

k) mancata comunicazione preventiva di variazione o nuovo inserimento di impianto finale di trattamento di recupero, con trasmissione delle relative autorizzazioni: euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00)

l) per la mancata osservanza delle percentuali dell'eventuale RTI (Raggruppamento Temporaneo di Imprese) sarà applicata una penale di € 20,00 (euro venti/00) per ogni giorno di mancato invio di documentazione comprovante il rispetto delle percentuali previste;

m) per il mancato invio di una copia del formulario di identificazione rifiuto all'Ufficio Pesa di Geofor spa, entro 48 ore (festivi esclusi) dal ricevimento/accettazione del rifiuto presso l'impianto di recupero si applica una penale di € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo.

n) In caso di mancata restituzione, tramite posta, della quarta copia del formulario di identificazione al trasporto compilata, controfirmata e timbrata in originale dal destinatario ex art. 193 D.Lgs 152/2006 attestante la consegna all'impianto di recupero del materiale conferito documento, completo in ogni sua parte, Entro i termini previsti dalla normativa vigente Geofor applica una penale pari ad € 1.000,00 (euro mille/00) e procede alle segnalazioni all'Ente competente in materia e ai conseguenti adempimenti ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

o) qualsiasi altra violazione alle prescrizioni del Contratto e delle altre norme vigenti in materia, anche non specificatamente esplicitate alle lettere precedenti: da € 100,00 (euro cento) ad € 2.500, 00 (euro duemilacinquecento/00) per singola inadempienza

22.2 E' comunque fatto salvo il diritto di Geofor s.p.a. alla risarcibilità del danno ulteriore derivante dall'inadempimento.

22.3 In caso di temporanea sospensione o di interruzione del servizio da parte dell'appaltatore, Geofor s.p.a. ha il diritto di rivalersi nei confronti dell'appaltatore per i costi sostenuti per il mantenimento della continuità del servizio, fermo restando ogni altro diritto o azione.

22.4 La penale è comunicata all'Appaltatore, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora.

22.5 E' facoltà di Geofor S.p.A. compensare l'importo della penale dal corrispettivo da riconoscere all'appaltatore o da altri titoli di credito o dalla garanzia definitiva.

Articolo 23 - (Risoluzione)

23.1 Fermo rimanendo quando già previsto nei precedenti articoli, Geofor S.p.A. ha il diritto di risolvere il contratto, oltreché nelle ipotesi di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, nei seguenti casi:

- a) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dell'appalto affidato;
- b) qualora l'Aggiudicatario sia anche il trasportatore, sospensione, annullamento o cancellazione dall'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali che effettuano la gestione dei rifiuti ex art. 212 D.Lgs 152/06 e D.M. 406/98 e s.m.i. o qualora sia intervenuta la revoca dell'iscrizione dall'Albo per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci risultanti dal casellario informatico;

- c) sospensione, annullamento o cancellazione dall'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano autotrasporto di cose per conto di terzi;
- d) sospensione, modifica, revoca e/o scadenza delle autorizzazioni da parte delle Autorità competenti necessarie per l'esecuzione del presente appalto ovvero di qualsivoglia modifica di uno dei requisiti di partecipazione richiesti in sede di gara;
- e) mancata disponibilità per qualsivoglia motivo degli impianti di recupero a ricevere il rifiuto di cui al presente Contratto;
- f) mancata esecuzione del servizio dopo le 48h di cui alla precedente lett. a) art. 22 accertata e contestata dalla Committente per 4 volte in una mensilità;
- g) mancata restituzione, per 2 volte nel corso dell'esecuzione del contratto, del formulario;
- h) qualora vengano contestate per iscritto nr. 3 inadempienze consecutive nell'arco di 2 mesi;
- i) grave e debitamente accertata inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- j) grave e debitamente accertato mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81/2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo del Committente incaricato del controllo;
- k) fusione, scissione, mutamento della compagine societaria della società facente capo all'Appaltatore senza alcuna comunicazione alla Committente;
- l) manifesta incapacità o inidoneità dell'Appaltatore, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- m) abbandono arbitrario dei servizi o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore salvo il caso in cui ricorrano cause di forza maggiore ovvero cause non imputabili all'Appaltatore;
- n) violazione del divieto di cessione del Contratto o delle modalità di cessione del credito di cui all'art. 25 del presente Contratto o in caso di cessione, totale o parziale, degli obblighi derivanti dal Contratto;
- o) subappalto non autorizzato dalla Committente o posto in essere in violazione delle norme vigenti in materia;
- p) reiterata deficienza o grave negligenza nell'esecuzione dei servizi/fornitura, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano la regolare e corretta esecuzione dell'appalto a giudizio di Geofor S.p.A.;

- q) revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- r) mancata eliminazione, nei modi e nei tempi prescritti dalla Committente, dei difetti riscontrati durante i controlli comunque effettuati dalla Committente e mancata esecuzione in maniera corretta delle prestazioni affidate;
- s) impedimento all'esercizio dei poteri di controllo da parte di Geofor S.p.A. e rifiuto di collaborazione;
- t) mancata presentazione, integrazione e perdita di efficacia della garanzia fideiussoria e delle polizze assicurative;
- u) mancato adempimento agli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- v) violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 231/2001;
- w) applicazione di penali nella misura superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- x) ogni altra ipotesi di risoluzione di contratto pubblico prevista dalla Legge vigente in materia

232 In ogni caso di risoluzione Geofor S.p.A., oltre all'applicazione delle eventuali penalità previste, procederà a nuova aggiudicazione del servizio scorrendo la graduatoria di gara, all'incameramento della cauzione definitiva prestata, all'eventuale esecuzione in danno.

23.3 Geofor S.p.A. si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni eventualmente patiti ed imputabili a colpe dell'Appaltatore. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrer, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

23.4 Anche in caso di risoluzione l'Operatore economico è tenuto, ove richiesto, ad assicurare l'esecuzione dell'appalto per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo Operatore economico.

Articolo 24 - (Recesso)

24.1 Ai sensi dell'art. 1373 cod. civile Geofor S.p.A. ha la facoltà, in qualsiasi momento, di recedere unilateralmente dal rapporto contrattuale previo preavviso scritto da inoltrarsi via PEC almeno 30 giorni naturali antecedenti la data del recesso.

24.2 Qualora la Committente receda dal Contratto, all'Appaltatore sono riconosciuti, con riferimento al momento dell'invio della comunicazione di cui al precedente punto 1, il pagamento

delle prestazioni correttamente eseguite secondo i corrispettivi e le condizioni di cui al presente Contratto.

Articolo 25 - (Divieto di cessione del contratto)

25.1 E' vietata la cessione del Contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, a pena di nullità.

25.2 Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza dell'affidamento e la risoluzione del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento e fermo restando la facoltà della Committente di esercitare l'azione di risarcimento di eventuali danni patiti o di refusione delle spese sostenute.

Articolo 26 - (Cessione del credito)

La cessione del credito è ammessa nei limiti e nelle forme di legge.

Articolo 27 - (Invalidità parziale)

L'eventuale nullità o invalidità di una delle disposizioni previste dal presente Contratto non pregiudica in alcun modo la validità ed efficacia delle altre disposizioni del presente contratto, che rimarranno vincolanti e valide per le parti. Verificandosi tale ipotesi, le parti devono sostituire tale disposizione nulla o invalida con altra valida e vincolante che rifletta, per quanto possibile, lo spirito ed il contenuto della prima.

Articolo 28 - (Responsabilità dell'Appaltatore)

28.1 L'appaltatore è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni, sia verso Geofor S.p.A. sia verso i terzi di qualunque danno arrecato a cose e persone in dipendenza dell'esecuzione dell'appalto ed è alla pari responsabile dei sinistri e dei danni, anche se fortuiti, che potrebbero derivare agli addetti al servizio, alle persone, agli animali o alle cose, sollevando pertanto Geofor S.p.A. nonché i propri dipendenti, da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi. Parimenti l'Appaltatore è comunque considerato quale unico responsabile nei confronti della Committente e di eventuali soggetti terzi per eventuali danni causati in dipendenza delle operazioni di transito e di carico all'interno dell'impianto Geofor s.p.a. di Pontedera (PI) .

28.2 Eventuali sanzioni che Geofor S.p.A. dovesse subire per fatti e/o atti riconducibili allo svolgimento del servizio sia riguardo agli aspetti burocratico/amministrativi, sia riguardo a quelli esecutivi di competenza dell'Appaltatore, danno diritto di rivalsa nei confronti del medesimo.

In tal caso Geofor S.p.A. informa dell'atto contestativo e dell'eventuale sanzione l'appaltatore affinché lo stesso possa intervenire, avendovi interesse, presso gli organi contestanti e/o sanzionanti nella fase procedimentale.

Il diritto di rivalsa da parte di Geofor S.p.A. è attuato qualora l' Appaltatore non abbia provveduto direttamente al pagamento della sanzione stessa.

28.3 Geofor S.p.A. è espressamente ed esplicitamente esonerata da ogni responsabilità per qualsiasi danno diretto o indiretto, arrecato da terzi in genere, all'Appaltatore, ed in particolare ai beni, attrezzature ed impianti di sua proprietà adibiti al servizio, nonché al suo personale, tranne che non vi concorra colpa grave e manifesta di Geofor.

PARTE IV - DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 29 - (Corrispettivo)

Per l'esatta e completa esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto, Geofor riconosce all'Appaltatore il seguente prezzo: €/ton [●] oltre IVA in regime di split payment "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72.

L'Appaltatore emette mensilmente la fattura riportando in essa la descrizione dei servizi resi.

Articolo 30 - (Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria)

30.1 Le fatture emesse dall'Appaltatore devono essere intestate e inviate a Geofor S.p.A. al seguente indirizzo di posta elettronica: fatturazionepassiva.geofor@legalmail.it

L'appaltatore è obbligato ad indicare sulla fattura il seguente codice identificativo gara (CIG): 8386404782.

La mancata indicazione di quanto sopra determina la sospensione del pagamento della fattura di cui Geofor s.p.a. non è responsabile e perciò senza che ciò implichi il diritto dell'appaltatore di richiedere interessi per ritardato pagamento.

30.2 Le fatture emesse dall'Appaltatore sono pagate entro 90 giorni d.f.f.m. bonificando sul conto corrente di cui al successivo punto 6.

30.3 I pagamenti sono subordinati alla verifica della positiva regolarità contributiva a mezzo di DURC nonché del rispetto di quanto previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973. A tal fine l'Appaltatore dichiara che:

➤ i corretti riferimenti dell'Impresa sono i seguenti:

- Codice Fiscale Impresa _____;
- *(Solo in caso di società in cui i soci prestano attività lavorativa per la società è necessario che siano riportati i C.F. dei singoli soci oltre a quello della società):*
- Nome e cognome socio _____ C.F. _____

➤ i corretti riferimenti INPS/INAIL sono i seguenti:

Matricola azienda INPS _____ e sede INPS competente _____;
Codice ditta INAIL _____ e sede INAIL competente _____;
CCNL applicato: _____;

30.4 In caso di ritardo nel pagamento della fattura oltre i termini previsti sono applicati interessi moratori nella misura del tasso legale.

Geofor S.p.A., al fine di garantire in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, si riserva la facoltà - e ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità - di sospendere i pagamenti nei confronti dell'Appaltatore, laddove al medesimo siano contestate inadempienze nell'esecuzione dell'appalto fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti il termine del pagamento delle somme è sospeso solo per la parte dell'importo oggetto di contestazione.

30.5 Il pagamento degli oneri della sicurezza avviene nel rispetto delle seguenti tempistiche:

- la prima rata di € 400,00 (quattrocento/00) decorsi 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto;
- la seconda rata di € 400,00 (quattrocento /00) al termine del contratto.

30.6 Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore ed il Committente riconoscono e prendono atto che tutti i pagamenti effettuati a favore dell'Appaltatore devono essere registrati su conti correnti bancari o postali dedicati e, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della richiamata Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, recando per ogni transazione posta in essere dall'Appaltatore il CIG (codice identificativo gara) .

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto l'Appaltatore si assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto stesso ed a tale scopo:

- a) comunica a Geofor S.p.A. che gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica per i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto d'appalto sono i seguenti:

- b) dichiara che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i sono i seguenti:

- c) si obbliga a comunicare a Geofor S.p.A. gli estremi identificativi del nuovo conto corrente che dovesse accendere entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- d) si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L 136/2010;
- e) si obbliga a dare immediata comunicazione a Geofor S.p.A. ed alla Prefettura –Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pisa, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

30.7 È facoltà di Geofor S.p.A. compensare con il pagamento del corrispettivo dei servizi eventuali somme che l'Appaltatore dovesse essere chiamato a pagare a qualunque titolo nei confronti di Geofor S.p.A..

30.8 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari si comunica che il CIG è il seguente: 8386404782.

Articolo 31 - (Cauzione Definitiva)

31.1 A garanzia del pieno e corretto adempimento degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto nonché a garanzia e dell'eventuale risarcimento danni e/o del rimborso delle somme che la Committente dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione dell'appalto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto l'Appaltatore presta, in favore di Geofor S.p.A., la cauzione definitiva nelle forme e nei termini di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2006. (vd. Alleg. [●]).

Geofor S.p.A. può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di Geofor senza necessità di dichiarazione giudiziale o stragiudiziale. La prestazione della cauzione definitiva non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno eventualmente procurato a Geofor S.p.A., indipendentemente dal suo ammontare ed anche se superiore all'importo della cauzione.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempimento, la cauzione definitiva è incamerata da Geofor sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti; qualora l'importo di essa non fosse sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi, Geofor S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno.

31.2 La garanzia di cui sopra deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.2 c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.

31.3 La garanzia definitiva resta vincolata per tutta la durata del contratto a garanzia del totale e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte e comunque finché non siano definite le reciproche ragioni di debito e di credito ed ogni eventuale pendenza, che dovessero insorgere tra le Parti nell'esecuzione del contratto.

31.4 In ogni caso compete alla Committente un pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera garanzia fideiussoria per ogni somma della quale dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo.

31.5 Nel caso in cui, per qualunque motivo, la Committente dovesse rivalersi sulla garanzia di cui al presente articolo, l'Appaltatore provvede immediatamente alla sua ricostituzione.

Articolo 32 - (Polizza Assicurativa)

32.1 L'Appaltatore tiene completamente sollevata e indenne la Committente da ogni responsabilità (amministrativa, civile e penale) diretta e/o indiretta sia verso Geofor S.p.A o suoi dipendenti, sia verso terzi per danni alle persone o alle cose causati nell'esecuzione del presente contratto.

In particolare l'Appaltatore assume ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione delle prestazioni oggetto del presente contratto sotto il profilo giuridico, economico ed organizzativo, sollevando Geofor S.p.A da qualsiasi responsabilità.

32.2 Per i suddetti motivi l'Appaltatore consegna alla Committente, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, la polizza assicurativa nr. [●] emessa dall'Agenzia di [●] avente le seguenti condizioni e garanzie minime:

- ✓ validità non inferiore alla durata dell'appalto;
- ✓ massimale per sinistro, persona o cosa non inferiore ad € [●];
- ✓ copertura dei danni derivanti dall'esecuzione del servizio appaltato o, comunque, da esso dipendente o ad esso connessa copertura anche di una garanzia RCO avente il medesimo massimale di cui sopra .

32.3 Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili a Geofor S.p.A .

32.4 Resta inteso che l'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la stipula del contratto e per la sua validità. Pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al presente articolo, Geofor si riserva la facoltà di risolvere il contratto fatto salvo il diritto di Geofor S.p.A. al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, con incameramento della cauzione.

32.5 Eventuali danni di cui sia responsabile l'Appaltatore eccedenti i massimali e/o le somme ed i capitali assicurati dalle suddette polizze assicurative, resteranno ugualmente ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 - (Clausola codice etico)

33.1 L'Appaltatore dichiara di:

- ✓ essere a conoscenza del D.Lgs 231/2001 e delle sue implicazioni per la società;
- ✓ non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati nello stesso D.Lgs contemplati;
- ✓ impegnarsi al rispetto del D.Lgs 231/2001;
- ✓ di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili;
- ✓ di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dall'art. 15 dal D.Lgs 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro);
- ✓ non porre in essere, nell'ambito dell'espletamento delle proprie attività, tutti quei comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato di cui all'art. 25septies del D. Lgs 231/01 a carico di Geofor S.p.A., nonché comportamenti che, sebbene non intenzionalmente rivolti a commettere un illecito, siano tali da costituire potenzialmente gli eventi delittuosi di cui all'art. 25septies del D.Lgs. 231/01.

33.2 L'inosservanza degli impegni di cui al presente punto costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima Geofor S.p.A. a risolvere il contratto di appalto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

Art. 34 - (Documentazione antimafia ed altra documentazione)

34.1 In materia di documentazione antimafia il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi del D.Lgs 159/2011 e s.m.i.. Pertanto in caso di accertamento positivo nei confronti dell'Appaltatore presso la Prefettura competente, il presente Contratto è risolto di diritto e la Committente provvede alla segnalazione al casellario dell'ANAC ed agli altri adempimenti di legge vigenti in materia.

34.2 Parimenti il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva qualora:

- a) esaurita la fase di controllo emerga la falsità anche di una sola delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara;
- b) fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti per l'aggiudicazione e/o stipula del contratto.

Resta inteso che in tali ipotesi la Committente provvede ai conseguenti adempimenti di legge.

34.3 In tale ipotesi l'Appaltatore ha diritto alla parte di corrispettivo per l'attività effettivamente svolta, con esclusione di ogni ulteriore onere per Geofor.

34.4 Resta salvo il diritto di Geofor al risarcimento dei maggiori danni subiti.

Articolo 35 -(Domicilio contrattuale)

35.1 Per tutte le comunicazioni ed a tutti gli effetti contrattuali, ciascuna parte del contratto elegge il seguente domicilio e referenti:

Per la Committente a:	Per l' Appaltatore a:
Geofor S.p.A.	
Viale America, 105	Via
56025 Pontedera	Cap Città
c.a. DEC	c.a.
Telefax:	Telefax:
PEC: geofor@legalmail.it	PEC:

Ogni avviso e comunicazione tra le Parti, se non diversamente disposto dagli articoli precedenti, deve essere effettuata per iscritto tramite PEC agli indirizzi sopra indicati.

Ogni comunicazione e notificazione all'Appaltatore si intende validamente inoltrata se effettuata all'indirizzo PEC di cui sopra, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite l'ufficiale giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

Articolo 36 - (Riservatezza)

36.1 L'intero complesso dei dati, informazioni e notizie fornite dalla Committente all'Appaltatore per l'esecuzione del Contratto sono da considerarsi a tutti gli effetti dati sottoposti alla disciplina della riservatezza, fatte salve le informazioni rese note a terzi in virtù di comunicazione effettuata congiuntamente dalle Parti ovvero di comunicazione effettuata da una delle Parti in adempimento di propri obblighi legali o contrattuali.

36.2 L'Appaltatore ed i suoi dipendenti o collaboratori si obbligano ad utilizzare i dati forniti dalla Committente esclusivamente al fine di eseguire le prestazioni previste in Contratto, obbligandosi ad astenersi dall'utilizzo dei dati conosciuti per finalità diverse da quelle di cui sopra.

Eventuali notizie, dati ed informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non possono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento del Contratto.

A tal fine le Parti dichiarano che il nominativo dei propri responsabili al trattamento dei dati sono i seguenti:

- per la Committente: [●] ;

-per l'Appaltatore: Sig. [●].

36.3 Gli obblighi di cui al presente articolo cessano nel caso in cui tali fatti, informazioni, documenti e dati siano o divengano di pubblico dominio, o si trovassero già in possesso di Geofor prima che fossero forniti dall'Appaltatore o da terzi per conto dello stesso ai sensi del Contratto.

36.4 Per l'inadempienza degli obblighi e/o delle prescrizioni previste nel presente articolo, la Committente, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle osservazioni dell'Appaltatore, può applicare una penale di € 250,00 per ciascuna violazione.

Articolo 37 - (Trattamento dei dati personali)

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali contenuti nel presente Contratto, solo ed esclusivamente per le finalità connesse all'adempimento dei relativi obblighi contrattuali.

Articolo 38 - (Foro competente)

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra la Committente e l'Appaltatore sia durante il periodo contrattuale che al termine del medesimo, è esclusivamente competente il Foro di Pisa.

Articolo 39 – (Interpretazione del presente contratto)

39.1 Le Parti espressamente stabiliscono i seguenti principi generali alla luce dei quali devono essere lette ed interpretate tutte le pattuizioni, condizioni e clausole contenute nel contratto.

39.2 Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore dichiara:

- a) di essere perfettamente a conoscenza del contenuto generale e tecnico del presente Accordo e dei documenti ad esso allegati e di tutta la documentazione di gara;
- b) che l'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Contratto e dagli altri documenti di gara, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;

- c) di impegnarsi ad eseguire il Contratto secondo buona fede e con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni;
- d) di essere particolarmente esperto nell'esecuzione della tipologia di appalto in oggetto.

39.3 In caso di clausole del presente contratto non compatibili o apparentemente non compatibili tra loro, trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Articolo 40 - (Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, alle disposizioni normative del D.Lgs 50/2016, al D.Lgs 81/2008 e alle loro eventuali successive modificazioni e integrazioni nonché a tutte le altre vigenti disposizioni di legge in materia.

Il presente Contratto è un documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.lgs 82/2005 rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per Geofor S.p.A.

[●] (*carica*)

[●] (*nome*)

Per l'Appaltatore

[●] (*carica*)

[●] (*nome*)

Clausole vessatorie